SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1996.

Modalità tecniche di estrazione della lotteria nazionale del «47° Festival di Sanremo», della «Sartiglia di Oristano» e del «Carnevale di Acireale» - manifestazione 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «47° Festival della canzone italiana di Sanremo», della «Sartiglia di Oristano» e del «Carnevale di Acireale» - manifestazione 1997, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «47° Festival della canzone italiana di Sanremo», della «Sartiglia di Oristano» e del «Carnevale di Acireale» - manifestazione 1997, con inizio il 31 dicembre 1996, si concluderà il 22 febbraio 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventotto serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «47° Festival della canzone italiana di Sanremo», della «Sartiglia di Oristano» e del «Carnevale di Acireale» - manifestazione 1997, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 del 17 febbraio 1997.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 20 del giorno 22 febbraio 1997.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del 19 febbraio 1997.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 22 febbraio 1997 alle ore 20. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n.10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 22 febbraio 1997 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi nove biglietti estratti vincenti con le prime tre canzoni classificatesi nella 47ª edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, con i primi tre cavalieri classificatisi nella giostra equestre «Sartiglia di Oristano» e con i primi tre carri classificatisi nella sfilata del «Carnevale di Acireale».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali del «47° Festival della canzone italiana di Sanremo», della «Sartiglia di Oristano» e del «Carnevale di Acireale» iniziando dal biglietto abbinato alla canzone vincente il festival di Sanremo, al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al cavaliere classificatosi al primo posto della Sartiglia di Oristano; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro classificatosi al primo posto di Acireale; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra il «Festival di Sanremo», la «Sartiglia di Oristano» ed il «Carnevale di Acireale» seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica del 47° Festival di Sanremo, si effettuerà il sorteggio fra le canzoni classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di canzoni, di più cavalieri e di più carri per uno dei posti delle separate classifiche del Festival, della Sartiglia e del Carnevale di Acireale il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale della canzoni, dei cavalieri e dei carri giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle canzoni, ai cavalieri ed ai carri in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di canzoni, di cavalieri e di carri atti a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati separatamente alle canzoni, ai cavalieri ed ai carri partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti alle canzoni, ai cavalieri ed ai carri eventualmente classificatisi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 4

97A1198

DECRETO 30 gennaio 1997.

Calendario delle estrazioni del gioco del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica s.c.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilità di effettuare più estrazioni per settimana;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di effettuare, oltre alla estrazione settimanale del sabato, una ulteriore estrazione nel giorno di mercoledì di ogni settimana;

Decreta:

Art. 1.

Le estrazioni del gioco del lotto sono effettuate nei giorni di mercoledì e di sabato di ogni settimana.

Qualora i giorni di estrazione cadano in festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, le estrazioni sono rinviate al primo giorno feriale successivo.

Art. 2.

I ricevitori del gioco del lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 7 alle ore 24 dei giorni feriali, ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la raccolta termina alle ore 19,30.

Le operazioni di estrazione non possono iniziare prima delle ore 20,30 e comunque prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e troverà attuazione dal mercoledì successivo ai quindici giorni seguenti la data di pubblicazione.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 2

97A1199

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 febbraio 1997.

Modello delle carte di circolazione per i veicoli targati CD e CC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1995 recante «individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici e consolari»;

Ritenuta la necessità di provvedere a stabilire le caratteristiche del modello per la compilazione della carta di circolazione per i veicoli di cui al decreto citato;

Decreta:

Art. 1.

Le carte di circolazione delle autovetture e degli autoveicoli ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici e consolari, individuati dalle targhe con sigla «CD» per i veicoli di agenti diplomatici e dalle targhe con sigla «CC» per i veicoli di agenti consolari, dovranno essere stampate utilizzando un supporto (allegato 1) avente le seguenti caratteristiche tecniche:

dimensioni: altezza mm 160, larghezza mm 229;

carta con filigrana riportante in chiaro dei volanti a tre razze stilizzati del diametro di mm 40;

inchiostro di colore marrone per le diciture fisse e per il fondino interno antifalsificazione.

Art. 2.

Le carte di circolazione stampate sul supporto descritto nell'art. 1 saranno utilizzate:

per i veicoli appartenenti ad agenti consolari, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto;

per i veicoli appartenenti ad agenti diplomatici, all'esaurimento delle scorte dei supporti della «carta di circolazione per veicolo di agente diplomatico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO 1

Mod. MC 804/AD

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione
UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA

CARTA DI CIRCOLAZIONE PER VEICOLO DI AGENTI DIPLOMATICI ESTERI

(articolo 131, comma 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992)

№ 000000

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625

DATI DI IMMATRICOLAZIONE

1

DATI TECNICI

2

97A1169

DECRETO 3 febbraio 1997.

Modello delle carte di circolazione per i veicoli targati UN e UNP.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1995 recante «individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia ed al personale addetto appartenente all'Organizzazione delle nazioni unite»;

Ritenuta la necessità di provvedere a stabilire le caratteristiche del modello per la compilazione della carta di circolazione per i veicoli di cui al decreto citato;

Decreta:

Art. 1.

Le carte di circolazione degli autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia ed al personale addetto appartenente all'Organizzazione delle nazioni unite, individuati dalle targhe con sigla «UN» per gli autoveicoli intestati alle installazioni militari e dalle targhe con sigla «UNP» per i veicoli intestati al personale addetto, dovranno essere stampate utilizzando un supporto (allegato 1) avente le seguenti caratteristiche tecniche:

dimensioni: altezza mm 160, larghezza mm 229;

carta con filigrana riportante in chiaro dei volanti a tre razze stilizzati del diametro di mm 40;

inchiostro di colore rosso bordò per le diciture fisse e per il fondino interno antifalsificazione.

Art. 2.

Le carte di circolazione stampate sul supporto descritto nell'art. 1 saranno utilizzate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO 1

Mod. MC 804 UN

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione

CARTA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOVEICOLO INTESTATO ALLE INSTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE O A PERSONALE DIPENDENTE DELLE STESSE

(Memorandum d'intesa con le Nazioni Unite firmato il 23 novembre 1994)

№ 000000

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625

97A1170

DECRETO 3 febbraio 1997.

Modello delle autorizzazioni alla circolazione per i veicoli targati UNT.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1995 recante «individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia ed al personale addetto appartenente all'Organizzazione delle nazioni unite»;

Ritenuta la necessità di provvedere a stabilire le caratteristiche del modello per la compilazione della autorizzazione per la circolazione dei veicoli di cui al decreto citato;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni per la circolazione di trasferimento degli autoveicoli in uso alle installazioni militari dell'O.N.U., individuati dalle targhe con sigla «UNT», dovranno essere stampate utilizzando un supporto (allegato 1) avente le seguenti caratteristiche tecniche:

dimensioni: altezza mm 160, larghezza mm 229;

carta con filigrana riportante in chiaro dei volanti a tre razze stilizzati del diametro di mm 40;

inchiostro di colore rosso bordò, per le diciture fisse e per la banda trasversale riportata sulla prima facciata, e di colore grigio per il fondino interno antifalsificazione.

Art. 2.

Le carte di circolazione stampate sul supporto descritto nell'art. 1 saranno utilizzate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO 1

Mod. MC 858/UN

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione

N. ______

L'UFFICIO PROVINCIALE M.C.T.C. di ______

Vista la domanda presentata dall'interessato;
Visto il Memorandum d'intesa con le N.U. firmato il 23/11/94;
Considerato che il richiedente si trova nelle condizioni di cui al D.M. 19/8/95;

AUTORIZZA

la circolazione per trasferimento dell'autoveicolo in uso all'installazione militare di ______ munito del presente documento e della targa ivi citata.
La validità dell'autorizzazione è subordinata a vidimazione annuale.

______, lì ______

IL DIRETTORE

______

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione

№ 000000

AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DI TRASFERIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI IN USO ALLE INSTALLAZIONI MILITARI DELL'O.N.U.
(Memorandum d'intesa con le N.U. del 23 novembre 1994)

TARGA DI TRASFERIMENTO

UNT _ _ _ _ _

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625

N.
Autorizzazione valida per l'anno
Data
Il Direttore
Timbro datario

N.
Autorizzazione valida per l'anno
Data
Il Direttore
Timbro datario

N.
Autorizzazione valida per l'anno
Data
Il Direttore
Timbro datario

N.
Autorizzazione valida per l'anno
Data
Il Direttore
Timbro datario

N.
Autorizzazione valida per l'anno
Data
Il Direttore
Timbro datario

N.
Autorizzazione valida per l'anno
Data
Il Direttore
Timbro datario

N.
Autorizzazione valida per l'anno
Data
Il Direttore
Timbro datario

N.
Autorizzazione valida per l'anno
Data
Il Direttore
Timbro datario

N.
Autorizzazione valida per l'anno
Data
Il Direttore
Timbro datario

N.
Autorizzazione valida per l'anno
Data
Il Direttore
Timbro datario

97A1171

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 giugno 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le stesse trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative del 7 febbraio 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. Il Belmonte a r.l., con sede in Belmonte Calabro (Cosenza), costituita per atto notaio Mario Bilancione in data 4 febbraio 1986, rep. 12344, r.s. 1622, trib. di Paola, pos. BUSC n. 2635/219283;

2) soc. coop. Giovaninsieme a r.l., con sede in Cosenza, costituita per atto notaio Armando Pantano in data 30 novembre 1984, rep. 94575, r.s. 4674, trib. di Cosenza, pos. BUSC 2856/233721;

3) soc. coop. La Fiorente a r.l., con sede in Bisagno (Cosenza), costituita per atto notaio Armando Pantano in data 3 aprile 1981, rep. 68999, r.s. 3424, trib. di Cosenza, pos. BUSC 1947/185392;

4) soc. coop. La Costiera del Cedro a r.l., con sede in S. Maria del Cedro (Cosenza), costituita per atto notaio Ernesto Caprino in data 11 gennaio 1983, rep. 5225, r.s. 1100, trib. di Paola, pos. BUSC 2124.

Cosenza, 24 giugno 1996

Il direttore: VERDUCI

97A1157

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 febbraio 1997.

Assoggettamento della S.r.l Mediacom, in Trento, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 20 dicembre 1996 con cui il Tribunale di Trento ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Mediacom in liquidazione, con sede in Trento, viale Trieste, 7/1, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Mediacom in liquidazione alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che non sussistono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. Mediacom in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Mediacom in liquidazione, con sede in Trento, viale Trieste, 7/1, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E nominato commissario il dott. Giorgio Cumin nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Mediacom in liquidazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A1153

DECRETO 11 febbraio 1997.

Assoggettamento della S.r.l. Telegest, in Trento, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 20 dicembre 1996 con cui il tribunale di Trento ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Telegest in liquidazione, con sede in Trento, viale Trieste, 7/1, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cariboni Paride, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Telegest in liquidazione alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Cariboni Paride;

Ritenuto che non sussistono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. Telegest in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Telegest in liquidazione, con sede in Trento, viale Trieste, 7/1, collegata alla S.p.a. Cariboni Paride, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Giorgio Cumin, nato a Milano il 7 ottobre 1937.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. Cariboni Paride di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Telegest in liquidazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A1154

DECRETO 11 febbraio 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa concessa alla S.p.a. Case di cura riunite, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Case di cura riunite e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Claudio Macchi, il dott. Raffaele Santoro ed il prof. avv. Paolo Vitucci;

Vista l'istanza pervenuta in data 15 gennaio 1997 con la quale i commissari richiedono la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa al fine di procedere alla realizzazione del programma predisposto per la citata società;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di disporre la proroga suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Case di cura riunite è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 14 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A1173

DECRETO 11 febbraio 1997.

Assoggettamento del consorzio Protedil, in Misterbianco, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 18 luglio 1996 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato di insolvenza del consorzio Protedil, con sede in Misterbianco, corso Carlo Marx, n. 19, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastasio, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento del consorzio Protedil alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad esso lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che non sussistono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio Protedil, con sede in Misterbianco, corso Carlo Marx n. 19, collegato alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posto in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria del consorzio Protedil.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A1155

DECRETO 11 febbraio 1997.

Assoggettamento della Cos.Afra - Società consortile per azioni, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 27 novembre 1996 con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della Cos.Afra - Società consortile per azioni, con sede in Napoli, via Posillipo, n. 386, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. F.lli Costanzo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. F.lli Costanzo, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Felice Santonastasio, il dott. Stefano Nannerini e l'avv. Gaetano Alessi;

Visti i propri decreti in data 15 e 16 maggio 1996, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Costanzo è nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della Cos.Afra - Società consortile per azioni alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. F.lli Costanzo;

Ritenuto che non sussistono i presupposti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della Cos.Afra - Società consortile per azioni e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due come evidenziato dai commissari con nota in data 10 gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1.

La Cos.Afra - Società consortile per azioni, con sede in Napoli, via Posillipo, 386, collegata alla S.p.a. F.lli Costanzo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il prof. Felice Santonastaso, nato ad Asola (Mantova) il 5 settembre 1935, il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, l'avv. Gaetano Alessi, nato a Caltanissetta il 15 giugno 1954.

Art. 4.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a. F.lli Costanzo di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Cos.Afra - Società consortile per azioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A1156

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 febbraio 1997.

Determinazione dei criteri di accreditamento provvisorio delle strutture presso le quali attivare i diplomi universitari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari di area sanitaria ai sensi del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 502/92;

Considerato che non sono stati ancora disciplinati ai sensi dello stesso art. 6 i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture presso le quali attivare i corsi di diploma universitario;

Visto l'art. 4, comma 3, delle norme generali della Tabella XVIII-*ter* approvato con il richiamato decreto ministeriale 24 luglio 1996, che dispone che sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture, all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto MURST-Sanità su proposta delle università e delle regioni;

Considerata l'esigenza di stabilire, a tal fine, criteri provvisori e generali per consentire alle università e alle regioni di formulare le proposte di competenza;

Ritenuto di definire tali criteri con riferimento al carattere provvisorio dell'accreditamento, alla situazione che si è già determinata in varie regioni ed all'esigenza di non disperdere il patrimonio formativo esistente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e le università;

Ritenuto, altresì, di stabilire alcuni criteri di massima per la stipula dei protocolli di intesa fra le regioni e l'università;

Decretano:

Art. 1.

Limitatamente all'anno accademico 1996-1997, ed ai soli fini dell'accreditamento provvisorio per tale anno accademico, le regioni individuano, d'intesa con le università, le strutture presso le quali attivare i corsi e/o svolgere la formazione secondo i seguenti criteri:

in via prioritaria i corsi sono attivati presso i policlinici universitari, le aziende ospedaliere, gli IRCCS e gli ospedali di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni;

ove necessario, per garantire il fabbisogno e consentire anche l'utilizzo di tutte le capacità formative esistenti in attesa dell'attivazione della formazione complementare, i corsi possono essere attivati dalle università, d'intesa con le regioni, anche presso presidi ospedalieri già sede di formazione professionale con almeno 100 posti/allievo nel triennio;

le università e le regioni possono individuare anche altre strutture pubbliche o private per costituire l'insieme di una rete formativa atta a garantire una maggiore qualificazione dell'attività didattica per ciascun corso di diploma;

le università e le regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle norme generali degli ordinamenti didattici, formulano le proposte per l'accreditamento delle strutture entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Al fine di garantire un efficace percorso formativo, le regioni e le università predispongono un piano finanziario per i costi di strutture, di attrezzature e di personale docente, concordando le modalità per il funzionamento dei corsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1997

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro della sanità
BINDI

97A1172

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 febbraio 1997.

Modifiche ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con delibera n. 9882 del 1° aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni.
(Deliberazione n. 10483).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto in particolare l'art. 66, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 9882 del 1° aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 8189 del 28 giugno 1994 con la quale sono state estese le funzioni del sistema telematico delle borse valori alle contrattazioni aventi ad oggetto i titoli non ammessi alla quotazione ufficiale e negoziati nei mercati ristretti;

Vista la delibera del Consiglio di borsa del 25 luglio 1996, n. 717, con la quale è stato approvato un progetto volto ad aumentare la liquidità dei titoli caratterizzati, tra l'altro, da bassi volumi di contrattazione quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto;

Considerata l'opportunità di procedere in tempi brevi alla realizzazione di iniziative volte a migliorare la liquidità dei titoli caratterizzati da bassi volumi di contrattazione negoziati quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni del mercato ristretto;

Delibera:

Art. 1.

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con delibera n. 9882 del 1° aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni e modificato ed integrato come segue:

1. L'art. 2, comma 1, lettera *b)*, e sostituito dal seguente: «*b)* "operatori autorizzati o operatori" designa gli agenti di cambio, nonché imprese di investimento e le banche autorizzate all' esercizio dei servizi di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, o dei servizi di cui ai punti 2 e 3 della sezione A della tabella allegata al medesimo decreto.».

2. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera *u)*, sono inserite le seguenti lettere:

«*v)* "titoli sottili" designa le azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio e le obbligazioni convertibili quotate in borsa individuate dall'organo di controllo ai sensi dell'art. 25-*bis*;

x) "operatori specialisti in titoli sottili" designa per la contrattazione continua gli operatori autorizzati iscritti nell'elenco di cui all'art. 25-*bis*.».

3. Dopo l'art. 25 è inserito il seguente capo:

«CAPO VI

Art. 25-*bis* (*Operatori specialisti in titoli sottili*). — *1.* I titoli sottili sono individuati dall'organo di controllo sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto, tra l'altro, del controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite sul mercato in un periodo di riferimento non inferiore a sei mesi. Presso l'organo di controllo è tenuto l'elenco dei titoli sottili.

2. Presso l'organo di controllo è tenuto un "elenco degli operatori specialisti in titoli sottili" nel quale vengono iscritti gli operatori autorizzati che ne facciano istanza.

3. Le istanze di iscrizione all'elenco di cui al comma 2 sono presentate all'organo di controllo che stabilisce le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco nonché di presentazione delle istanze stesse.

4. Qualora l'operatore specialista in titoli sottili abbia stipulato accordi con l'emittente i titoli sui quali si impegna a intervenire ai sensi dell'art. 25-*ter*, ovvero con gli azionisti dell'emittente o con altri soggetti comunque interessati al miglioramento della liquidità dei titoli stessi, deve trasmettere copia del testo di tali accordi alla Consob.

Art. 25-*ter* (*Obblighi degli operatori specialisti in titoli sottili*). — *1.* L'operatore specialista si impegna, per ciascuno dei titoli sottili sui quali intende intervenire, ad esporre continuativamente sul book proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita dall'organo di controllo. Le proposte degli operatori specialisti in titoli sottili debbono essere immesse nel sistema secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'organo di controllo.

2. L'organo di controllo stabilisce i casi in cui gli operatori specialisti in titoli sottili sono sollevati temporaneamente dagli obblighi di cui al comma 1.

3. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui al comma 1, la Consob, ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento, può disporre la sospensione per un periodo comunque non superiore a sei mesi

dell'operatore specialista in titoli sottili dall'elenco di cui all'art. 25-*bis*, ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo elenco.».

4. All'art. 49, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*2*. L'organo di controllo ripartisce tutti i valori mobiliari negoziati nel mercato delle spezzature tra gli operatori specialisti. Nel ripartire i valori mobiliari l'organo di controllo tiene conto della circostanza che tra gli operatori richiedenti vi siano soggetti che svolgono attività di specialista in titoli sottili nella contrattazione continua. In tal caso attribuisce in via prioritaria agli operatori specialisti in titoli sottili quei valori mobiliari sui quali intervengono in contrattazione continua.

3. In caso di sospensione di un operatore specialista o del suo recesso dagli impegni di cui all'art. 50, l'organo di controllo provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro operatore che faccia o abbia fatto richiesta di iscrizione. In subordine, ripartisce tra gli operatori specialisti i valori mobiliari assegnati all'operatore venuto meno. L'organo di controllo stabilisce i casi in cui gli impegni di cui all'art. 50 possono essere sospesi o ridotti.

4. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 50, la Consob, ferme restando le sanzioni previste dall'ordinamento, può disporre la sospensione per un periodo comunque non superiore a sei mesi dell'operatore specialista dall'elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo elenco.».

5. All'art. 61, è inserito il seguente comma:

«*2*. Per i titoli sottili sui quali intervenga un operatore specialista di cui all'art. 25-*bis* il modello di listino ufficiale espone, in aggiunta ai dati indicati nel comma precedente, il nome dell'operatore specialista e i relativi obblighi di quotazione.».

6. All'art. 84, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. I contratti conclusi con modalità diverse dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalità previste dall'art. 76, comma 4.».

7. All'art. 90, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. I contratti conclusi con modalità diverse dalla contrattazione nel MOT e dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalità previste dall'art. 76, comma 4.».

Art. 2.

1. Alle contrattazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II, capo VI del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con delibera n. 9882 del 1° aprile 1996.

Art. 3.

La presente delibera sarà inviata al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

La presente delibera entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 4 febbraio 1997

Il presidente: BERLANDA

97A1179

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996), coordinato con la legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 14 del 18 gennaio 1997), recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria».

AVVERTENZA.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi da 2 a 8 dell'art. 1 della legge di conversione così dispongono:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonché dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89 e 26 aprile 1996, n. 224.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione è rimasta in vigore.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effeti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131 e 17 maggio 1996, n. 268.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1° dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177 e 3 giugno 1996, n. 298.

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1° dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178 e 3 giugno 1996, n. 299.

7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1° febbraio 1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183 e 3 giugno 1996, n. 303.

8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 luglio 1996, 1996, n. 377 e 13 settembre 1996, n. 478».

Art. 1.

Emoderivati salvavita

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore alla data del 15 novembre 1996 avviene a partire dal 1° dicembre 1996.

Riferimenti normativi:

— Il comma 12 dell'art. 8 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: «A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali».

Art. 2.

Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria

1. *In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1*-bis, *e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo.*

1-bis. *Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'acccesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanità, sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.*

1-ter. *Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1*-bis *il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e delle leggi e degli atti aventi valore di legge ivi richiamati.*

1-quater. *Dall'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1*-bis *sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa copertura finanziaria.*

1-quinquies. *A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1*-bis *sono abrogati l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'articolo 3, comma 7, quinto periodo, limitatamente alle parole «in possesso della idoneità nazionale di cui all'articolo 17», l'articolo 15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dai medesimi regolamenti.*

1-sexies. *Gli esami di idoneità nazionale all'esercizio della funzione di direzione già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono revocati.*

1-septies. *Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera, che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1*-bis *e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonché ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un'anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, può inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un* curriculum *comprovante un* iter *formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 51 del 22 febbraio 1982.*

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è sostituito dal seguente: «2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997.».

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. n. 502 reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive, nell'ordine, il testo dell'art. 3, comma 7, quinto periodo (nel quale, come prevede il presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-*bis*, sono soppresse le parole: «in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17»), dell'art. 15, comma 2 e comma 3 (nel quale come prevede il presente articolo, a decorrere dalla data di cui sopra, è soppresso il secondo periodo), e dell'art. 17 (abrogato dal presente articolo, a decorrere dalla medesima data):

«Art. 3, comma 7, quinto periodo. — Il direttore sanitario è un medico in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione».

«Art. 15, commi 2 e 3. — 2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operatore nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio, spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 166 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, ridefiniti ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. A tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si applica il disposto dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'art. 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del *curriculum* professionale degli interessati. L'incarico che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unità sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale».

«Art. 17 *Regolamentazione esame di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione)*. — 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che siano in possesso di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione.

2. *L'esame per il conseguimento della idoneità nazionale è diretto ad accertare le capacità professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella valutazione del* curriculum *professionale.*

3. *Le prove consistono in test di domande a risposte multiple riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati nelle materie attinenti le specifiche professionalità assegnati a ciascun candidato in via casuale.*

4. *I criteri generali per la predisposizione e la valutazione dei test che devono consentire la verifica, oltre che della professionalità posseduta anche delle capacità organizzative e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione costituita presso il Ministero della sanità e presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanità o da un presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I test nelle materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite presso il Ministero della sanità con esperti di comprovata professionalità.*

5. *Le idoneità nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le procedure, le modalità di espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del* curriculum *professionale,ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono fissati con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Sono previste idoneità con accesso riservato a più categorie professionali salvaguardando le rispettive specificità culturali, funzioni e competenze.*

6. Il Ministero della sanità, con unico bando nazionale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, indice ogni due anni gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministero della sanità, cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che è pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Fino a quando, non sarà attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalità di espletamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 5.

8. *Il possesso dell'idoneità nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo valido per l'accesso al secondo livello dirigenziale.*

9. *Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma 6, per l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di cui all'art. 15, comma 3, per il personale disciplinato dall'art. 61 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della* Gazzetta Ufficiale *22 febbraio 1982, n. 51, valgono i requisiti di ammissione ivi previsti.*

10. L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è abrogato; gli esami di idoneità già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati.

11. *Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneità conseguite in «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica», in «Organizzazione dei servizi sanitari di base» e in «Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri» ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, e l'idoneità in «Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri» per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera».*

Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), abrogato dal presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-*bis* (peraltro già abrogato dal comma 10 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992, soprariportato):

«Art. 20 (*Esami di idoneità a dirigente o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente*). — L'idoneità a dirigente o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente si consegue mediante esami da espletarsi in sede nazionale entro il mese di aprile di ogni anno.

Il Ministero della sanità, con un unico bando nazionale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, indice entro il mese di ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneità per le diverse specialità.

Le procedure e le norme di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei candidati sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli di cui ai commi successivi.

Il personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può partecipare direttamente ai concorsi nella posizione funzionale e nella disciplina corrispondente a quella conseguita nell'inquadramento sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 2, a prescindere dal possesso del requisito della idoneità previsto dal presente articolo.

L'idoneità conseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è equivalente a tutti gli effetti dell'idoneità prevista dal presente articolo».

Il D.M. 30 gennaio 1982 reca la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 269/1993 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992 n. 421), come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 7 (*Norme finali*). — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca.

2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997.

3. Fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attività di ricerca dell'ospedale Bambino Gesù appartenente alla Santa Sede, è disciplinata, limitatamente al periodo del riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo le modalità previste dal presente decreto per gli istituti di ricovero e cura aventi personalità giuridica pubblica.

4. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

5. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nell'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 3, adeguano i propri statuti e regolamenti. Decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede in via sostitutiva.

7. Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ove previsti dal presente decreto, sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono, comunque, adottati».

Art. 3.

*Finanziamenti per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base.*

1. Al finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale relativi al biennio 1996-1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi. Sono corrispondentemente ridotti i programmi riferiti agli interventi di abbattimento, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi, limitatamente agli anni 1998 e successivi. A carico del medesimo Fondo sanitario nazionale di parte corrente, limitatamente all'anno 1996, è vincolata la somma di lire 40 miliardi per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Riferimenti normativi:

Il comma 2-*bis* dell'art. 18 del citato D.Lgs. n. 502/1992 (si veda in nota all'art. 2), è così formulato:

«2-*bis*. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario;

b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economnico in godimento».

La legge n. 218/1988 reca misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

Art. 4.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A1158

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 12 febbraio 1997, n. S/302487.

Circolare applicativa dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri.

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. politiche agricole e agroindustriali nazionali

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - Uff. II relazioni industriali (Rip. B)

Al Ministero del tesoro - Gabinetto

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto

Ai presidenti delle giunte regionali tramite il commissario del Governo presso la regione

Al presidente della giunta regionale della Sicilia tramite il commissario di Stato

Al presidente della giunta regionale della Sardegna tramite il rappresentante del Governo

Al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia tramite il commissario del Governo presso la regione

Al presidente della giunta regionale - Regione autonoma della Valle d'Aosta

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano tramite il commissario di Governo

Al presidente della provincia autonoma di Trento tramite il commissario di Governo

All'Istituto nazionale per il commercio estero

All'Ente nazionale italiano per il turismo

All'Unione delle camere di commercio

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana piccole e medie industrie

Alla Federazione nazionale per consorzi all'esportazione - Federexport

Alla Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo

Alla Federazione italiana dei consorzi agrari

All'Associazione generale cooperative italiane

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Confcoltivatori

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Associazione nazionale cooperative turistiche

Al Federturismo e sport

Alla Corte dei conti

Al Gabinetto dell'on. Ministro

Alla Ragioneria centrale presso il Ministero

Alla D.G. accordi commerciali

Alla D.G. valute

Alla D.G. import-export

Alla D.G. personale e aa.gg.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, così come modificato dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, ed in relazione al decreto ministeriale 18 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1991) relativo ai criteri di valutazione delle domande di contributo dei consorzi in oggetto, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

È noto che la legge citata fa riferimento, nel calcolo dei contributi, alle spese di cui al conto economico del bilancio consortile.

Finora, il Ministero ha preso in considerazione le spese risultanti nel conto, specificate nell'allegato 3 di questa circolare.

Si fa tuttavia presente che, fermo restando per l'anno in corso l'applicazione dei criteri adottati negli anni precedenti, a partire dal prossimo anno l'Amministrazione, considerata anche la esiguità di risorse che induce all'adozione di criteri selettivi, opererà una distinzione nell'ambito delle spese ammissibili a contributo, privilegiando, ai fini della quantificazione dei contributi, quelle sostenute per la realizzazione di specifici programmi di attività promozionale.

I consorzi interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in carta legale, al Ministero del commercio estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Div. I - Viale America, 341 - 00144 Roma.

La domanda andrà presentata secondo lo schema allegato 1.

Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) *copia autentica dell'atto costitutivo, nonché dello statuto* del consorzio vigente al momento della domanda; da tali atti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge; in particolare, per i consorzi agro-alimentari, lo scopo sociale esclusivo di cui al primo comma dell'art. 10 della legge n. 394/1981;

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Tale aspetto troverà certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autentica degli atti consortili di modifica.

b) *atto notorio o dichiarazione sostitutiva* in regola con le norme vigenti in materia di *imposta di bollo*, resa dal responsabile legale del consorzio, in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, secondo lo schema allegato 2;

c) *certificato del competente tribunale*, attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio;

d) *copia autentica del bilancio* relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto economico, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale;

e) *distinta* delle singole *voci di spesa*, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (v. schema allegato 3). Si precisa che, per i consorzi turistico-alberghieri, tale distinta deve riferirsi unicamente alle spese sostenute (sia in Italia che all'estero) per l'incremento della domanda estera del settore;

f) *dichiarazione* del legale rappresentante, illustrativa delle voci di cui al conto economico. Al riguardo, si rappresenta la necessità che il consorzio illustri dette voci quanto più dettagliatamente possibile in relazione sia alle poste in entrata che a quelle in uscita;

g) apposita *certificazione* rilasciata da *società di revisione e certificazione bilanci*, qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lit. 300 milioni;

h) dettagliata *relazione* concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno di riferimento;

i) *programma di attività* che il consorzio intende svolgere *nell'anno successivo* a quello oggetto della domanda di contributo;

l) eventuale *dichiarazione dell'organismo ospitante* (regione, associazione imprenditoriale o di categoria; camera di commercio; società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

m) *fotocopia* della ricevuta della *raccomandata* con la quale una copia della domanda di contributo (e della relativa documentazione) è stata inviata al:

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - Uff. II - Relaz. Int.li - Ripartizione B - Roma, per i consorzi turistico-alberghieri;

2. Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - D.G. politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Roma, per i consorzi agro-alimentari;

n) (per i consorzi agro-alimentari) *deliberazione* richiesta alla *regione* e da questa emessa con atto formale secondo le proprie norme statutarie, che individui il consorzio richiedente — per settore e comprensorio — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981. La richiesta del consorzio alla regione dovrà essere inoltrata per conoscenza anche a questo Ministero;

o) *certificati camerali* (o certificati di vigenza del tribunale) di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione al Ministero, occorrenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, *ai fini della certificazione antimafia*, per contributi d'importo superiore a lit. 50 milioni fino a 300 milioni.

Detti certificati devono riguardare:

a) il consorzio o la società consortile;

b) le aziende consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%;

c) le aziende consorziate per conto delle quali il consorzio o la società consortile opera, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione.

I predetti certificati dovranno contenere:

quanto al punto a): generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) del rappresentante legale del consorzio e di tutti i soggetti, compreso il direttore — ove nominato — che detengono, a vario titolo, i poteri di amministrazione;

quanto ai punti b) e *c)*: generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) dei seguenti soggetti:

per la ditta individuale .	titolare;
per la soc. di fatto (S.d.f.)	tutti i soci;
per la soc. in nome collettivo (S.n.c.).	tutti i soci;
per la soc. in accom. semplice (S.a.s.)	socio/i, accomandatario/i;
per la soc. per azioni (S.p.a.)	legale/i, rappresentante/i ed eventuali componenti il consiglio di amministrazione;
per la soc. a resp. limitata (S.r.l.)	come per la S.p.a.

Le domande devono pervenire, complete della documentazione richiesta, *entro il 15 maggio p.v.*; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine (dovrà, pertanto, a richiesta dell'amministrazione, essere prodotta copia della ricevuta postale).

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in duplice copia (quella relativa al bilancio in triplice copia).

Le domande ritardatarie, comunque pervenute entro il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre 1996, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 1991.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario acquisire per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre.

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore generale per lo sviluppo degli scambi
SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(in bollo)

Oggetto: Legge n. 394/1981 (art. 10). Richiesta contributo su spese esercizio consortile 19....

Il sottoscritto Consorzio.................. con sede in .... (sede amministrativa........................, sede legale ....) tel. ...., fax .... nella persona del ...., legale rappresentante

chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, su un totale di spese ammissibili a contributo di lit. .... secondo le indicazioni di cui all'art. 2, decreto ministeriale 18 marzo 1991 sostenute nel corso dell'esercizio consortile 19..., come da distinta allegata.

Dichiara di non aver usufruito di contribuzioni finanziarie di competenza dell'esercizio finanziario oggetto della presente richiesta, erogate dalla regione e o da enti regionali collegati (finanziarie regionali od organi con partecipazione maggioritaria delle regioni), sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzate a singole iniziative.

Dichiara di aver non aver usufruito di contribuzioni finanziarie finalizzate a specifiche iniziative, da parte di regioni e o enti regionali collegati, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, per un totale di ....

Dichiara, inoltre, che le spese relative alla realizzazione delle iniziative finanziate dai sopracitati enti sono non sono inserite nella distinta delle spese ammissibili a contributo.

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato su c.c numero .... intrattenuto presso ....;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita IVA) n. ....;

Allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento della presentazione della domanda (o degli atti di modifica);

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente;

3) certificato del tribunale attestante il pieno godimento dei diritti da parte del consorzio;

4) copia autentica del bilancio al 31 dicembre 19.... comprensivo del conto profitti e perdite approvato dall'assemblea dei soci e riportante gli estremi di deposito presso la cancelleria del tribunale di ....;

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio;

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

7) (solo nel caso in cui il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di Lit. 300 milioni) certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci;

8) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno oggetto della presente richiesta di contributo;

9) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nel corso del 19....;

10) (ove ricorra l'ipotesi) dichiarazione dell'organismo ospitante (regione o associazione imprenditoriale, ovvero della camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole (per i consorzi agro-alimentari) o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo (per i consorzi turistico-alberghieri) copia della domanda e della documentazione relativa;

12) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta ed emessa dalla regione per l'individuazione del consorzio ai sensi dell'art. 10, della legge n. 394/1981;

13) documentazione per antimafia.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(da allegare a domanda di contributo in favore di consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri)

Io sottoscritto.. nato a .... domiciliato in .... , nella qualità di rappresentante legale del consorzio ...., con sede in.., iscritto al tribunale di .... al n. .... effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge n. 394/1981 (art. 10).

Sotto la mia personale responsabilità, ed avendone diretta conoscenza, attesto che:

1) il consorzio è stato costituito in data.................................. ed è regolato dallo statuto vigente del.. Entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi nell'organizzazione consortile che ne abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti);

2) si indicano di seguito i nominativi corrispondenti agli organi responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione)..;

3) il consorzio opera, per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (ove ricorra);

4) il consorzio, alla data di presentazione del contributo [illegible] risulta costituito da n. ...... imprese; di esse viene indicato, nell'allegato elenco, il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio (per le imprese soggette a tale obbligo) e il relativo settore di attività;

5) (ove ricorra) le seguenti imprese associate fanno parte anche di altri consorzi, e precisamente:.. ....;

6) (per i consorzi agro-alimentari) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato, nel corso del 1995, esclusivamente attività finalizzata all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non ha svolto attività finalizzata alla vendita sul mercato interno;

7) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e n. .... aziende associate hanno sede in detti territori;

8) il consorzio dispone (oppure non dispone) di una struttura operativa stabile (propria sede e proprio personale);

9) il consorzio, come risulta dalle spese esposte in bilancio e dall'illustrazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto (oppure non ha svolto), nel corso dell'esercizio oggetto della presente richiesta, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

10) (ove ricorra, per i consorzi di nuova formazione, ossia costituiti successivamente all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 304), il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi.

Letto, confermato e sottoscritto ....

ALLEGATO 3

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

		Importo spese	Riferimento voce bilancio
Spese di gestione:			
Personale	Lit.	....	....
Consulenze e corrispettivi a terzi	»	....	....
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio	»	....	....
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	»	....	....
Organi sociali	»	....	....
Imposte	»	....	....
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile	»	....	....
Spese promozionali:			
Viaggi e missioni	Lit.	....	
Partecipazione a fiere	»		
Indagini di mercato	»		
Pubblicità e pubbliche relazioni	»		
Traduzioni e interpretariato	»		
Attività di formazione connessa con l'export	»		
Totale	Lit.	....	

Del suddetto totale, le spese per attività promozionale all'estero, pari al ....%, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio:

(*N.B.* — È da tener presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi quota-parte degli stessi corrisposta al *personale*, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia).

97A1130

CIRCOLARE 12 febbraio 1997, n. S/351219.

Circolare applicativa della legge 21 febbraio 1989, n. 83, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi per il commercio estero.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto

Al Ministero del tesoro - Gabinetto

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto

Ai presidenti delle giunte regionali tramite il commissariato del Governo presso la regione

Al presidente della giunta regionale della Sicilia tramite il commissario di Stato

Al presidente della giunta regionale della Sardegna tramite il rappresentante del Governo

Al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia tramite il commissario del Governo presso la regione

Al presidente della giunta regionale - Regione autonoma Valle d'Aosta

Al presidente della provincia autonoma di Bolzano tramite il commissario del Governo

Al presidente della provincia autonoma di Trento tramite il commissario del Governo

All'Istituto nazionale per il commercio estero

All'Unione italiana delle camere di commercio

Alla Confederazione generale dell'industria italiana

Alla Confederazione italiana piccole e medie industrie

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo

Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Federazione nazionale fra i consorzi per l'esportazione - Federexport

All'Associazione generale cooperative italiane

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)

Alla Confcoltivatori

Alla Corte dei conti

Al Gabinetto dell'on. Ministro

Alle Direzioni generali:
Valute
Import-export
Accordi commerciali
Personale e A.A GG.

In relazione alla legge n. 83 del 21 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992, concernenti il sostegno pubblico in favore dei Consorzi all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

È noto che la legge citata fa riferimento, nel calcolo dei contributi, alle spese di cui al conto economico del bilancio consortile.

Finora, il Ministero ha preso in considerazione le spese risultanti nel conto, specificate nell'allegato 3 di questa circolare.

Si fa tuttavia presente che, fermo restando per l'anno in corso l'applicazione dei criteri adottati negli anni precedenti, a partire dal prossimo anno l'Amministrazione, considerata anche la esiguità di risorse che induce all'adozione di criteri selettivi, opererà una distinzione nell'ambito delle spese ammissibili a contributo, privilegiando, ai fini della quantificazione dei contributi, quelle sostenute per la realizzazione di specifici programmi di attività promozionale.

In considerazione del divieto del cumulo dei contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto dalla legge n. 83/1989, art. 5, comma 6, sono esclusi dal contributo ministeriale i consorzi che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, contributi sulla generalità delle spese consortili.

I consorzi, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno far pervenire la domanda di concessione del contributo, in bollo, entro il 15 maggio 1997, al seguente indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione I, viale America, 341 - 00144 Roma.

Le domande pervenute oltre detto termine saranno considerate giunte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata postale ed il timbro di accettazione delle poste e telecomunicazioni rechi una data fino al 15 maggio compreso.

Le domande ritardatarie, non configurabili nella ipotesi che precede, pervenute non oltre il 30 giugno 1997, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità di bilancio.

Ai fini del calcolo dell'anzianità del consorzio (più o meno di cinque anni dalla data di costituzione del medesimo) e della conseguente applicazione dei parametri sulla quantificazione del contributo, sarà presa in considerazione solo e comunque la data in cui la domanda sarà pervenuta al Ministero.

Alla domanda (vedi fac-simile allegato 1) dovranno essere allegati i documenti nella stessa indicati (vedi allegato 2 e allegato 3).

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in originale più una copia (due copie per il bilancio).

Il consorzio dovrà contestualmente spedire copia della domanda e della relativa documentazione alla regione nel cui territorio ha la propria sede legale.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre 1997, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre 1997.

Con lo scopo, infine, di acquisire dati statistici, idonei a verificare l'evolversi del fenomeno consortile all'esportazione, si invitano i consorzi a compilare e trasmettere, insieme alla domanda di contributo, la scheda unita alla presente circolare (allegato 4).

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il direttore generale
per lo sviluppo degli scambi
SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

Fac-Simile di domanda
(in bollo)

Oggetto: Legge n. 83/1989. Richiesta di contributo su spese esercizio consortile 1996.

Il sottoscritto consorzio................................ con sede in .... (sede amministrativa ...., sede legale ....) tel. ...., fax .... nella persona del sig. ...., legale rappresentante, nato a .... residente a ....

chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, su un totale di spese ammissibili a contributo di L. ...., sostenute nel corso dell'esercizio consortile 1996, come da distinta allegata.

Dichiara di non avere usufruito di contributi erogati da regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzati a singole iniziative.

Dichiara di avere (... non avere ...) usufruito di contributi erogati da Ministeri ed enti pubblici, regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, a fronte di specifiche iniziative (in caso positivo, indicare: ente erogatore, norma in base alla quale è stato concesso il contributo, relativo importo e iniziative per le quali è stato erogato).

Dichiara di avere (... non avere ...) usufruito di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali (in caso positivo, indicare: ente erogatore ed importo erogato).

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato sul c/c n. .... intrattenuto presso.. ;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita IVA n. ....).

Allega la seguente documentazione:

1) *copia autentica (se autenticata, in bollo) dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del consorzio, vigente al momento della domanda.* (Da tali documenti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge. In particolare lo statuto dovrà espressamente riportare il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile, nonché lo scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti, nel frattempo, fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere copia autenticata degli atti consortili di modifica);

2) *atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo,* resa dal responsabile legale del consorzio in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive variazioni (vedi fac-simile allegato 2);

3) *copia autentica del bilancio* (in bollo, se autenticata) relativo all'esercizio consortile 1996, comprensivo del conto economico, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la C.C.I.A.A.;

4) *distinta delle singole voci di spesa,* per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (vedi schema allegato 3);

5) *dichiarazione* del legale rappresentante *illustrativa delle voci* di cui al conto economico. (Relativamente alle voci di spesa, per le quali si richiede il contributo, specificare, per ognuna: singole sottovoci che la compongono, relativi importi e corrispondenti voci di bilancio cui detti importi confluiscono);

6) *certificazione* rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, qualora il totale delle stesse superi l'importo di lire 300 milioni;

7) dettagliata *relazione,* firmata dal legale rappresentante, sulle specifiche attività svolte nel 1996 che contenga, inoltre, dati e/o informazioni sui risultati commerciali conseguiti o che, si ritiene, potranno essere conseguiti nel breve-medio periodo a seguito delle iniziative realizzate;

8) *programma,* firmato dal legale rappresentante, *delle attività* che il consorzio intende svolgere nel 1997;

9) *eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante* (regione, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale dell'Organismo medesimo o della società di servizi;

10) *fotocopia della ricevuta della raccomandata* con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa;

11) *certificato camerale* (*) riferito al consorzio;

12) (allegare soltanto quando l'importo presumibile del contributo superi lire 50 milioni), *certificati camerali* (*), ai fini della certificazione antimafia (art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490), riferiti esclusivamente:

alle aziende consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%;

alle aziende consorziate per conto delle quali il consorzio o la società consortile opera, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione;

13) *scheda dati statistici* (allegato 4).

(*) I certificati camerali devono:

a) essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero;

b) attestare che il consorzio e le aziende consorziate non sono soggetti a procedure concorsuali;

c) contenere le generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita), dei soggetti che detengono, a vario titolo, i poteri di amministrazione e le scadenze delle loro cariche;

d) indicare la data di inizio dell'attività del consorzio e delle aziende consorziate.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata ed in bollo, da allegare alla domanda di concessione del contributo)

Io sottoscritto... nato a ....; domiciliato in ...., nella qualità di rappresentante legale del consorzio ...., con sede legale in .... iscritto al tribunale di ...., al n. ......, effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Sotto la mia personale responsabilità ed avendone diretta conoscenza, attesto che:

1) il consorzio è stato costituito in data .... ed è regolato dallo statuto vigente del .... entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi che abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti);

2) il consorzio è un consorzio di promozione (oppure di vendita, oppure costituito con lo scopo esclusivo di gestire una struttura all'estero);

3) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato, nel corso del 1996, esclusivamente attività finalizzata all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non ha svolto attività finalizzata alla vendita sul mercato interno;

4) gli attuali responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, membri del consiglio di amministrazione) di cui si forniscono le generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) sono i seguenti ....;

5) le aziende consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% sono le seguenti (*):.................. (oppure: nessuna azienda consorziata detiene una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%);

6) il consorzio opera per conto delle seguenti consorziate in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione (*):........................ (oppure: il consorzio non opera per conto di nessun consorziato, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione);

7) il consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo ministeriale, risulta costituito da n. ...... imprese (di cui n. ...... industriali, n. ...... commerciali, n. ...... artigiane, n. ...... servizi .... (ovvero, se trattasi di consorzio artigiano: il consorzio è costituito da n. ...... imprese artigiane, come individuate dalla legge 8 agosto 1985, n. 443); di esse viene indicato nell'allegato elenco il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio ed il relativo settore di attività; (ove ricorra) il consorzio associa ditte che operano nei settori merceologici specializzati, individuati coi decreti del Ministero dell'industria del 23 febbraio 1990 e/o del 29 marzo 1994, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 83/1989;

8) le aziende consorziate sono «piccole e medie imprese» rientranti — in relazione ai criteri comunitari — nei limiti dettati dalla disciplina vigente (**);

9) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (qualora le aziende consorziate partecipino ad altro consorzio, indicare le stesse e la ragione sociale di quest'ultimo, specificando se trattasi di consorzio di vendita o di promozione);

10) il consorzio dispone (... non dispone ...) di una struttura operativa stabile in Italia, con propria sede e proprio personale; (oppure, ove ricorra) il consorzio dispone di una struttura operativa stabile in Italia, con personale e sede messi a disposizione, gratuitamente (... a titolo oneroso ...), da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi (inviare dichiarazione dell'organismo ospitante. Qualora trattisi di società di servizi, inviare dichiarazione della stessa e dichiarazione dell'organismo che ne attesti l'emanazione);

11) il consorzio dispone (... non dispone ...) di stabili strutture all'estero per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate (in caso positivo, fornire dati identificativi e indirizzo della struttura, indicare nell'apposita distinta, allegato 3, le spese sostenute ed inviare eventuale contratto d'affitto o di comodato);

12) il consorzio, come risulta dalla documentazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto, nel corso del 1996, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore (... inferiore ...) al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

13) il fondo consortile ammonta, alla data di presentazione della domanda, a L. .... (importo relativo alla sottoscrizione totale delle quote), sottoscritto dalle imprese partecipanti secondo quanto previsto dalla legge n. 83/1989;

(*) Di ciascuna delle aziende consorziate devono essere fornite le generalità dei detentori dei poteri di amministrazione (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita).

(**) Potrà giovare, al riguardo, quanto in materia riportato nella circolare del 30 dicembre 1993, n. 40490 di Minindustria (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1994), relativamente alla «Definizione di piccola e media impresa».

PMI industriale è l'impresa che ha non più di 250 dipendenti e non più di 10 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 20 milioni di ECU di fatturato.

PMI commerciale e di servizi è l'impresa che non ha più di 95 dipendenti e non più di 3.75 milioni di ECU di totale dello stato patrimoniale, ovvero non più di 7,5 milioni di ECU di fatturato.

PMI artigiana è l'impresa individuata ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 448.

Il capitale sociale di dette imprese non può essere controllato per più di un quarto da una o più imprese che eccedano i limiti sopraindicati, eccezione fatta per le società finanziarie pubbliche, per le società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, per i fondi di investitori istituzionali.

Il totale dello stato patrimoniale deve essere determinato ai sensi degli articoli 2423 e 2424 del codice civile, come modificati con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, con riferimento all'esercizio precedente a quello nel quale viene inviata l'istanza. La conversione in lire di detti valori deve essere effettuata sulla base del tasso di cambio lira/ECU, pari a L. 2.001,360 (Decreto Minindustria 13 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1995, n. 41).

(***) Industriale, commerciali, artigianale, servizi.

14) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e n. ...... aziende associate hanno sede in detti territori;

15) (ove ricorra) le imprese partecipanti all'attività consortile sono associate ad altri consorzi che hanno lo scopo sociale esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero in Paesi extra comunitari (indicare le aziende partecipanti agli altri consorzi ed inviare gli statuti di questi ultimi);

16) (per i consorzi costituiti da meno di cinque anni) il consorzio raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non erano associate (... erano associate ...) ad altri consorzi per il commercio estero che abbiano usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato.

Letto, confermato e sottoscritto ....

In elenco allegato:

Denominazione e sede ditte consorziate	Numero iscrizione e camera di commercio	Settore attività (***)
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

ALLEGATO 3

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

		Importo spese	Riferimento voce bilancio
Spese di gestione:			
Personale	Lit.	....	....
Consulenze e corrispettivi a terzi	»	....	....
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio	»	....	....
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	»	....	....
Organi sociali (vedi nota 1)	»	....	....
Imposte	»	....	....
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile	»	....	....
Spese promozionali:			
Viaggi e missioni	Lit.	....	....
Partecipazione a fiere	»	....	....
Indagini di mercato	»	....	....
Pubblicità e pubbliche relazioni	»	....	....
Traduzioni e interpretariato	»	....	....
Attività di formazione connessa con l'export	»	....	....
Struttura stabile all'estero	»	....	....
Totale	Lit.	....	

Del suddetto totale, le spese per l'attività promozionale all'estero, pari al ....%, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio:

(*N.B.* — È da tenere presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposti al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia).

....
....
....
....

Nota 1:

In tale voce vanno indicati soltanto gli emolumenti corrisposti ai soggetti che rivestono cariche consortili.

Gli emolumenti al direttore amministrativo vanno, invece, indicati nella voce «consulenze e corrispettivi a terzi».

ALLEGATO 4

SCHEDA DA COMPILARE A FINI STATISTICI

Consorzio ....

Ubicazione	(___)	Nord	(___)	Centro	(___)	Sud
Associato a:	(___)	Confindustria	(___)	Confapi	(___)	Confcommercio
	(___)	Confesercenti	(___)	Confartigianato	(___)	CNA
	(___)	Confcooperative	(___)	Lega cooperative		

N. ...... ditte consorziate, di cui, operanti nel settore:

industria n. ......

commercio n. ......

artigianato n. ......

servizi n. ......

Settori merceologici delle consorziate:

Agro-alimentare	n.	Elettronica	n. ......
Moda-Persona	n.	Meccanica di consumo	n. ......
Casa	n.	Meccanica strumentale	n. ......
Tempo libero/cultura	n.	Servizi	n. ......
Chimica-farmaceutica	n.	Altri (specificare)	n. ......

Percentuale media del fatturato all'export delle consorziate (ovvero elementi sul grado di apertura all'export): ....

Mercati esteri di interesse: (___) tradizionalmente di interesse:

(___) di nuovo interesse:

Strutture consortili all'estero: (___) nel mercato europeo:

(___) in mercati extra europei:

Importo ultimo contributo Mincomes: Lit.

Eventuali suggerimenti:

....

97A1181

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 4 febbraio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. William Rory Steel, ambasciatore d'Australia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 4 febbraio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. la signora Fannie Brownell-Allen, ambasciatore della Repubblica di Liberia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 4 febbraio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Henry C. De Gabriele, ambasciatore della Repubblica di Malta, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 4 febbraio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Umaru Bundu Wurie, ambasciatore della Repubblica di Sierra Leone (con residenza a Bonn), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 4 febbraio 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. José Pereira Batista, ambasciatore della Repubblica della Guinea Bissau (con residenza a Lisbona), il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

97A1183

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e della legge 23 dicembre 1996, n. 663, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)».

Per esigenze tecniche, connesse alla complessità dei provvedimenti e all'elevato numero di note che verranno pubblicate a corredo dei medesimi, la ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 23 dicembre 1996, n. 663, prevista in data odierna, in supplemento ordinario, è ulteriormente differita al giorno 1° marzo 1997.

97A1259

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.101/D56 dell'11 febbraio 1997

EUPHILLINA «RITARDO» - 30 confetti - A.I.C. n. 08730032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Byk Gulden Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro del commercio: entro e non oltre il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.114/D57 dell'11 febbraio 1997

CIBALGINA - 4 confetti - A.I.C. n. 005488061.
CIBALGINA - 10 confetti - A.I.C. n. 005488073.
CIBALGINA - 20 confetti - A.I.C. n. 005488085.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Zyma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro del commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.109/D53 dell'11 febbraio 1997

TRASICOR 80 - 30 compresse 80 mg. - A.I.C. n. 021491016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ciba-Geigy S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.80/D58 dell'11 febbraio 1997

GAMMAGARD
n. A.I.C. 028032011 - fl. liof. 0,5 g + fl. solv. 10 ml;
n. A.I.C. 028032023 - fl. liof. 2,5 g + fl. solv. 50 ml;
n. A.I.C. 028032035 - fl. liof. 5 g + fl. solv. 96 ml;
n. A.I.C. 028032047 - fl. liof. 10 g + fl. solv. 192 ml.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Baxter S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.108/D55 dell'11 febbraio 1997

GLUCOSIO - 5% fiala 10 ml - A.I.C. n. 031861014.
GLUCOSIO - 10% fiale 10 ml - A.I.C. n. 031861026.
GLUCOSIO - 20% fiala 10 ml - A.I.C. n. 031861038.
GLUCOSIO - 33% fiala 10 ml - A.I.C. n. 031861040.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serpero S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.109/D54 dell'11 febbraio 1997

ORASPOR - 8 compresse 500 mg. - A.I.C. n. 024865026.
ORASPOR - Sospensione estemp. 100 ml. 5% - A.I.C. n. 024865038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ciba-Geigy S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

97A1184

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 febbraio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1672,75
ECU	1919,48
Marco tedesco	987,34
Franco francese	292,62
Lira sterlina	2710,36
Fiorino olandese	879,61
Franco belga	47,851
Peseta spagnola	11,671
Corona danese	259
Lira irlandese	2645,12
Dracma greca	6,312
Escudo portoghese	9,829
Dollaro canadese	1237,97
Yen giapponese	13,481
Franco svizzero	1133,84
Scellino austriaco	140,30
Corona norvegese	248,39
Corona svedese	226,01
Marco finlandese	333,32
Dollaro australiano	1281,66

97A1282

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Modena 23 ottobre 1996 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 1996)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 39, seconda colonna, dopo il secondo comma dell'art. 151 che termina con le seguenti parole: «... per integrare le aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.» e prima del periodo successivo che inizia con le seguenti parole: «Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura...», deve intendersi inserita la parte del decreto, per errore riportata successivamente, che inizia a pag. 42, prima colonna, con le seguenti parole: «1) Aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie» e termina a pag. 43, prima colonna, con le seguenti parole: «8. Area biochimica: 150 ore».

97A1138

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.